

COMM. TRIB. PROVINCIALE PAVIA - 234/02/2011

FATTO

Al. Fa. era nel 2004 legale rappresentante della srl Club 33.

In data 4 dicembre 2009 veniva notificato alla società ed al predetto, quale coobbligato solidale, avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004. In detto avviso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Pavia, accertava maggiori redditi d'impresa e liquidava maggiori imposte Ires, Irap ed IVA per un totale di E 843.453,08 (di cui € 833.769 solo per sanzioni Iva). L'avviso di accertamento non veniva impugnato né dalla società contribuente né dal coobbligato solidale.

Seguiva cartella esattoriale avverso la quale il Fa. ricorreva a questa Commissione denunciando di non essere tenuto al pagamento delle sanzioni (che dovevano restare a carico esclusivo della società).

Si costituiva in giudizio l'Ufficio e resisteva, eccependo l'inammissibilità del ricorso (potendo la cartella esattoriale essere impugnata solo per vizi propri) e comunque il difetto di legittimazione passiva (legittimo contraddittore dovendo ritenersi esclusivamente Equitalia).

DIRITTO

Preliminarmente va affermata la legittimazione in causa dell'Agenzia delle Entrate: infatti il contraddittorio va instaurato a) nei confronti dell'esattore quando vengano denunciati vizi propri della cartella esattoriale e b) nei confronti dell'ente impositore quando, come nel caso di specie, le contestazioni investano il credito determinato nella cartella.

Sempre preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso: vero è che la cartella esattoriale può essere impugnata solo per vizi propri, ma è anche vero che il contribuente può sempre contestare in radice l'esistenza del credito di cui si intima il pagamento (come quando, ad esempio, deduca l'estinzione del debito fiscale per intervenuto pagamento).

Nel merito, il ricorso appare fondato: a norma dell'art. 7 D.L. n. 269/2003 "Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica ". Dunque, anche se l'avviso di accertamento è divenuto definitivo nei confronti della società e del suo coobbligato solidale, nei confronti di quest'ultimo l'intimazione di pagamento (=cartella esattoriale) doveva portare solo le imposte inevase, e non anche le sanzioni (destinate a restare a carico esclusivo della società).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Annulla la cartella impugnata. Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite nella misura di € 640,00 diritti + 2.400 onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 12,5% su diritti e onorari.